

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1467 DELLA COMMISSIONE**dell'11 agosto 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 per quanto riguarda i contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari del Kosovo ***

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce modalità di applicazione per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef».
- (2) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio ⁽³⁾ prevede un contingente tariffario annuo per l'importazione di 475 tonnellate di prodotti «baby beef» originari del territorio doganale del Kosovo *.
- (3) La Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2012 ⁽⁴⁾, che ha modificato il regolamento (UE) n. 1255/2010 al fine di aprire il contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti «baby beef» originari del Kosovo e di prevederne la gestione *.
- (4) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra («l'accordo»), è stato concluso a nome dell'Unione dal Consiglio mediante la decisione (UE) 2016/342 ⁽⁵⁾ e costituisce il nuovo strumento di regolamentazione degli scambi con il Kosovo *. L'articolo 28, paragrafo 3, dell'accordo prevede un contingente tariffario annuo per l'importazione di 475 tonnellate di prodotti «baby beef» originari del territorio doganale del Kosovo *. Di conseguenza, il contingente tariffario per i prodotti «baby beef» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1215/2009 è stato fissato a zero tonnellate dal regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1255/2010.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia e del Kosovo * (GU L 342 del 28.12.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2012 della Commissione, del 26 aprile 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia (GU L 118 del 3.5.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo * in seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VII bis del regolamento (UE) n. 1255/2010, il testo del riquadro 8 è sostituito dal seguente:

- '8. Il sottoscritto, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato sanitario qui accluso del, sono originarie e provenienti dal Kosovo * e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3).'

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.